

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 settembre 2019, n. 217

“AMIU Puglia spa” – Installazione sita in via F. Fuzio Ingegnere nel Comune di Bari

Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 332 del 24 ottobre 2014 per l’esercizio dell’installazione di trattamento FORSU da RD per produzione di compost con recupero energetico, codice IPPC 5.3. b) di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile del Servizio AIA-RIR;

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” e smi;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato “Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti: Impianti di trattamento meccanico biologico”;
- il D. Lgs. n. 75 del 29 Aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
- il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi);
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
- la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”;
- il Regolamento Regionale n. 26/2011 e s.m.i.;
- la Circolare Ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot. 4064 del 15/03/2018
- la linea guida redatta dalla Commissione Europea “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”, pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018

Vista la relazione del Servizio, espletata dall’Ing. Fabio AMANTE così formulata:

Relazione dell’Ufficio

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 332 del 24 ottobre 2014 per l’installazione da realizzare in via F. Fuzio Ingegnere nel comune di Bari.

La modifica scaturisce dalla procedura aperta di appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’impianto in oggetto e recepisce le proposte migliorative, offerte in sede di gara, del progetto definitivo autorizzato dalla D.D. n. 332 del 24 ottobre 2014, oltre ad alcune prescrizioni AIA contenute nel provvedimento autorizzativo citato.

Procedimento amministrativo:

1. in data 07/05/2019 veniva acquisita ai prot. n. 5410 e 5411 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la domanda di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 332 del 24 ottobre 2014;
2. in data 26/06/2019 veniva acquisita al prot. n. 7783 della Sezione Autorizzazioni Ambientali l’integrazione documentale trasmessa dal gestore;
3. con nota prot. 8008 del 02/07/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava l’avvio del procedimento con contestuale convocazione della Conferenza di Servizi;

4. il giorno 12/07/2019 si teneva la Conferenza di Servizi, durante la quale:
 - la Sezione Autorizzazioni Ambientali precisava che il procedimento in corso rappresenta esclusivamente una modifica AIA e non sostituisce la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - il rappresentante del Gestore esponeva il progetto di modifica dell'installazione;
 - ARPA Puglia DAP Bari chiedeva chiarimenti sulle aree destinate ai trattamenti, la tipologia di ambienti (chiusi o aperti) ed in numero di ricambi aria;
 - il Servizio AIA chiedeva di integrare le schede tecniche dei nuovi macchinari della linea di trattamento e di chiarire la destinazione finale delle acque dilavanti dai tetti accumulate nella nuova vasca in progetto;
 - veniva data lettura dei pareri favorevoli pervenuti in pari data da parte del Comune di Bari (Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene e Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata) e del Consorzio ASI Bari.
5. in data 22/07/2019 veniva acquisita al prot. 8990 l'integrazione del Gestore in riscontro alla Conferenza di Servizi del 12/07/2019;
6. in data 29/07/2019 veniva acquisita al prot. 9358 il parere di ARPA Puglia DAP Bari;
7. in data 08/08/2019 veniva acquisita al prot. 9917 il riscontro del Gestore al precedente parere di ARPA Puglia DAP Bari.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:

- il progetto prevede la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 332 del 24 ottobre 2014 per l'installazione da realizzare in via F. Fuzio Ingegnere nel comune di Bari.
- sinteticamente la modifica proposta si compone di:
 - sostituzione di macchinari per la fase di vagliatura e di dissabbiamento del materiale organico trattato;
 - modifica della potenza dei due cogeneratori per la sezione del recupero energetico del biogas;
 - modifica del sistema di trattamento delle acque meteoriche, passando dall'autorizzato impianto di depurazione MBR ad un impianto di depurazione chimico-fisico;
 - modifiche edilizie agli edifici A, C e D e traslazione della tettoia F, senza variazione delle volumetrie autorizzate.
- a partire dal 02/07/2019, data di pubblicazione sul Portale Ambientale della Regione Puglia dell'avviso di avvio del procedimento autorizzativo conformemente a quanto disposto dall'articolo 29-*quater* comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi e confermato al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014, non sono pervenute osservazioni;
- tenuto conto che la presente è una autorizzazione per la modifica dell'installazione, il termine di validità dell'autorizzazione resta quello fissato dalla originaria Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 332 del 24 ottobre 2014.

Breve descrizione della modifica

L'edificio A del progetto esecutivo, per quanto riguarda i volumi e l'aspetto strutturale e funzionale, conferma l'edificio A del progetto definitivo.

Nel progetto esecutivo sono stati accorpati gli edifici C e D. Nella porzione del corpo denominata "D", sono state ricavate tre zone in maniera tale da garantire una zona per le biocelle con platea areata con biomoduli, una per la movimentazione ai fini della biostabilizzazione e una per la disidratazione e la miscelazione. La porzione del corpo denominata "C" invece è stata adibita a maturazione primaria.

L'edificio esistente B è stato invece adibito alla maturazione secondaria e alla miscelazione e raffinazione. La zona di miscelazione e raffinazione risulta la medesima del progetto definitivo.

Nel progetto esecutivo è stata confermata la tettoia F per lo stoccaggio del verde, ma è stata traslata verso sud addossandola al "capannone esistente". È stata aggiunta, dove nel progetto definitivo era collocata la tettoia,

una zona per lo stoccaggio del verde completa di platea impermeabile.

Il sistema di pretrattamento e di trattamento anaerobico della FORSU, che è composto in maniera semplificata dai seguenti elementi:

- trituratore
- n° 2 pulpers
- dissabbiatore
- pressa a vite
- vasca di sospensione grezza
- sistema di pastorizzazione
- digestore
- gasometro
- vasca di sospensione fermentata
- locale pompe
- locale trattamento biogas

viene confermato nel progetto esecutivo, seppur con una rivisitazione della posizione planimetrica per ottimizzare i percorsi e i piping e i ridotti spazi a disposizione. In particolare la cupola gasometrica è stata posta sulla sommità del digestore, per avere a disposizione maggior spazio a terra.

Il sistema di pastorizzazione è stato implementato nel sistema di trattamento, come da prescrizioni AIA della D.D. n. 332 del 24 ottobre 2014.

Nel progetto esecutivo sono stati sostituiti i due cogeneratori da 500 KW autorizzati con un cogeneratore da 360 KW con recupero fumi e un cogeneratore da 880 KW, garantendo comunque una potenza disponibile di 1 MW. Il cogeneratore da 360 KW serve sia per produrre energia elettrica, sia per produrre energia termica; quello da 800 KW prevede solo la produzione di energia elettrica.

Il depuratore MBR del progetto definitivo è stato sostituito con un sistema di depurazione delle acque ad osmosi inversa.

Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità dell'intervento

Premesso che:

- il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 all'art.29-*nonies* comma 1 "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" stabilisce che "*Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.*";
- il D.Lgs. 152/2006 all'art. 5 comma 1 lettera l-bis) stabilisce che "*modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 "Linee guida per l'individuazione della modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Nel proprio parere acquisito al prot. reg. n. 9358 del 29.07.2019, ARPA Puglia DAP Bari, nel confermare la conformità del progetto a quanto già autorizzato e la non sostanzialità delle modifiche proposte, ha contestualmente avanzato richiesta di modifica del numero di ricambi orari nell'area di maturazione. Tenuto conto che nella presente istanza di modifica non vengono variate sia il ciclo produttivo che il relativo sistema di gestione e trattamento delle arie già autorizzati, si ritiene opportuno rimandare la valutazione di detta modifica impiantistica proposta da ARPA al procedimento di riesame AIA per l'adeguamento dell'installazione alle intervenute nuove BAT di settore, peraltro già avviato da questa Sezione con propria D.D. n. 52 del 13.03.2019.

La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- costituisce attuazione di prescrizioni impartite con l'AIA rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 332 del 24 ottobre 2014;
- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- rientra nella casistica prevista dalla DGR 648/2011 per le modifiche non sostanziali;
- la potenzialità annua autorizzata rimane invariata;
- le fasi salienti del ciclo produttivo restano invariate;
- non prevede modifiche dello scenario emissivo (nuovi punti di emissione in atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato;
- non prevede l'introduzione di nuovi rifiuti trattati;
- non prevede complessive modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo;
- comporta una riduzione dei consumi idrici;
- include la sostituzione di macchinari che non comportano aumento della potenzialità o modifica delle attività autorizzate.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente della Sezione per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

RUP AIA
Ing. Fabio AMANTE

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta e;

- in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri, sopra indicati, resi da:
 1. Comune di Bari – Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene (acquisito al prot. n. 8550 del 12/07/2019) ;
 2. Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata (acquisito al prot. n. 8550 del 17/07/2019);
 3. Consorzio ASI Bari (acquisito al prot. n. 8554 del 12/07/2019);
 4. ARPA Puglia DAP Bari (acquisiti al prot. n. 9358 del 29/07/2019);
 5. in forma di assenso, per effetto dell'articolo 14-ter comma 7 della legge 241/90 e s.m.i, da parte di tutti gli altri enti convocati e non intervenuti alle sedute di conferenza di servizi.
- attesa la caratteristica della modifica AIA proposta;
- attesa la dimostrazione fornita dal Gestore di invarianza delle fasi salienti del ciclo produttivo, del quadro emissivo e della potenzialità rispetto all'AIA rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 332 del 24 ottobre 2014;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E S.M.I.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai docu-

menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

di aggiornare, per modifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 332 del 24 ottobre 2014 per l'esercizio dell'installazione di trattamento FORSU da RD per produzione di compost con recupero energetico, codice IPPC 5.3. b) di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi., ubicata in via F. Fuzio Ingegnere nel comune di Bari, stabilendo che:

1. l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
2. il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale n. 332 del 24 ottobre 2014 rilasciata dalla Regione Puglia, non modificate dal presente provvedimento;
3. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
4. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*" e smi";
5. il termine di validità della presente autorizzazione integrata ambientale resta quello fissato dalla originaria AIA rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 332 del 24 ottobre 2014;
6. il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.

di stabilire che il presente provvedimento autorizzativo è immediatamente esecutivo;

di stabilire che il Gestore, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente autorizzazione, dovrà aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo per recepire le modifiche autorizzate e trasmetterlo all'Autorità Competente e ad ARPA Puglia per la sua approvazione;

di stabilire che il Gestore è tenuto al pagamento della tariffa istruttoria AIA ai sensi della DGR 36/2018 entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione;

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al Gestore "**AMIU Puglia spa**" con sede legale in via F. Fuzio Ingegnere - Bari, pec. contrattieappalti.amiu@legalmail.it

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Bari, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Comune di Bari, alla Città Metropolitana di Bari, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,

secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
 - i) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - ii) nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

RUP AIA

Ing. Fabio AMANTE

Il Dirigente della Sezione

Dott.ssa Antonietta RICCIO